

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 19 agosto 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 7 settembre 2009, del 7 dicembre 2009, del 17 dicembre 2009, del 2 dicembre 2010, del 15 gennaio 2013, del 26 luglio 2013 e del 13 gennaio 2014¹, che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione)²:

Art. 2, cpv. 1, lett. e

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Sono esclusi:

e. *Abrogata.*

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2014 e ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

19 agosto 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 2009 5393 7723 7993, 2010 8021, 2013 547 5685, 2014 683

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

